



Comunità Montana di Valle Camonica

PROPOSTA DI DELIBERA N. 26 DEL
06/09/2022

ALL'ASSEMBLEA

**OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO
RIFERITO ALL'ESERCIZIO 2021**

L'ASSEMBLEA DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA

SENTITO l'Assessore al Bilancio;

VISTO l'art. 11-bis del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.*

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. *Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.*”

VISTI i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i. che recitano:

“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”

VISTO il comma 8 dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che recita:

“Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n.4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”

VISTO l'art. 9 del D.L. n. 113/2016 che prevede che, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di 30 gg. dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche gli enti territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo;

CONSIDERATO che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate ed in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire all'Amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'Amministrazione Pubblica, incluso il risultato economico;

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 172 del 03/10/2017 avente ad oggetto l'individuazione degli enti e delle società partecipate da includere nel bilancio consolidato di questa Comunità Montana per l'esercizio 2016 e successivi

VISTA la deliberazione dell'Assemblea n. 12 del 12.05.2022 di approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2021, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale ed il conto economico;

VISTI i bilanci dell'esercizio 2021 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento;

VISTO l'allegato n. 4/4 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

VISTO il comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, predisposto dal Servizio Economico Finanziario dell'Ente e dalla Giunta Esecutiva;

RILEVATO che la Nota Integrativa al Consolidato 2021 espone in modo dettagliato l'elenco delle società, aziende ed enti che compongono il GAP – Gruppo Amministrazione Pubblica ed individua il perimetro di consolidamento (partecipazioni escluse dal consolidamento e partecipazioni incluse);

VISTO l'art. 35 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato dall'Assemblea con deliberazione n. 21 in data 19.10.2017;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dagli aventi titolo ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, dott. Daniele Quinto;

CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni in premessa, il bilancio consolidato per l'esercizio 2021 della Comunità Montana di Valle Camonica e la nota integrativa contenente la relazione sulla gestione al bilancio consolidato, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di demandare al competente Responsabile di Servizio l'espletamento di ogni incombenza correlata al presente atto.